

N. 2384/2013 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai Signori

Magistrati

Dott. Paola Di Francesco Presidente

Dott. Fabio Laurenzi Consigliere

Dott.ssa Rita Rigoni Consigliere Rel.

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa promossa con atto di citazione d'appello notificato il
15.12.2013

da

CREWELL S.R.L., c.f. 00654150275, con l'avv. GAIBANI MAURIZIO,
C.F. GBNMRZ62T07G224V, con domicilio eletto presso lo studio dello
stesso VIA E. FILIBERTO 3 35122 PADOVA, per mandato a margine
dell'atto di citazione

appellante

contro

BRUSCAGNIN UGO, c.f. BRSGUO51S02L736M, **BURANELLO
VALTER**, c.f. BRNVTR46M13L736U, con l'avv. CHINAGLIA
GIUSEPPE, C.F. CHNGPP74S24L736Q e con domicilio eletto presso lo
studio dello stesso, S.MARCO 5364 30124 VENEZIA, per mandato a
margine della comparsa di costituzione e risposta

appellati

in punto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.) – lodo del 2.7.2013



causa decisa dal Collegio il giorno 15/09/2015 con le seguenti conclusioni delle parti costituite:

Per l'appellante:

“IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento che secondo il lodo l'unica fonte regolamentatrice tra le parti è il contratto definitivo di cessione di quote del 19/11/2010 Notaio Doria e che in tale atto è inesistente una qualsiasi clausola compromissoria e conseguentemente, accertata l'insussistenza della competenza arbitrale a poter decidere la controversia in esame, per tutte le ragioni già ampiamente esposte in premessa, pronunciarsi la nullità e/o inesistenza dell'impugnato Lodo arbitrale, pronunciato in data 2/7/2013 e comunicato alle parti il 7/7/2013, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 829, 1° comma, n. 1 e n. 4 c.p.c..

Con integrale refusione di spese ed onorari di lite, sia della fase arbitrale che del presente grado di giudizio.

IN VIA SUBORDINATA: pronunciarsi la nullità dell'impugnato Lodo arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 829, 1° comma, n. 5 e n. 11 c.p.c., per avere l'Arbitro utilizzato dei metodi e dei criteri del tutto contraddittori con conseguente inspiegabilità della *ratio* della decisione e per la contraddizione tra dispositivo e motivazione il cui iter logico non consente di individuare la corretta regolazione dei rapporti intercorsi tra le parti (punto B e punto C).

IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: pronunciarsi la nullità dell'impugnato Lodo arbitrale, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 829, 1° comma, n. 9 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio (punto D).



Conseguentemente, riesaminata nel merito la concreta fattispecie *de qua*, ed accolte le censure svolte dalla Crewell Srl in merito alla quantificazione del saldo prezzo eventualmente spettante ai venditori Buranello Valter e Bruscaignin Ugo, rideterminarsi *in minus*, il capitale circolante netto nel più ridotto importo di € **9.406,52** (€ 198.139,67 - € 188.733,15), come accertato in maniera analitica e documentale nella comparsa conclusionale di replica Crewell Srl del 3/5/2013), ovvero, nella minor somma che dovesse essere accertata da codesta Ecc.ma Corte, in corso di causa, magari con rinnovazione della CTU.

Con integrale refusione di spese e competenze, sia della fase arbitrale che del presente grado di giudizio.

La difesa di parte appellante dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni e/o istanze *ex adverso* formulate”.

Per appellati:

“Piaccia all’Onorevole Corte adita, accertata l’inammissibilità e/o infondatezza dell’appello proposto dalla Crewell s.r.l. per i motivi dedotti in narrativa, rigettare ogni domanda, istanza ed eccezione *ex adverso* proposta, confermando in tutto il lodo impugnato”.

Ragioni della decisione

Con ricorso depositato il 14.11.2011, Bruscaignin Ugo e Buranello Valter incardinavano il giudizio arbitrale nei confronti di Crewell srl ai fini della determinazione e del pagamento del saldo prezzo relativo alla cessione di quote sociali di Crewell srl da loro effettuato in favore di MGF srl, poi fusasi in Crewell srl.



Crewell srl, costituendosi, sosteneva che il prezzo doveva essere determinato sulla base del contratto definitivo di cessione, come integrato da clausola contenuta nel preliminare di compravendita.

Con lodo pronunciato il 2.7.2013, l'Arbitro Unico, previo espletamento di CTU, condannava Crewell srl al pagamento in favore di Buranello e Bruscaignin della somma di € 188.427,11, oltre interessi dal 20.11.2011 al saldo, con compensazione delle spese di lite e spese di CTU a carico solidale delle parti, sul rilievo che il criterio di determinazione del prezzo in base al capitale circolante netto risultante dalla situazione patrimoniale della società comportava la necessità di individuare una situazione patrimoniale veritiera e, in particolare, un capitale circolante netto vero e reale. Il che imponeva, nel caso di specie, la svalutazione dei crediti difficilmente esigibili nella misura del 50%.

Il lodo era impugnato da Crewell srl che assumeva:

1-la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1 nn. 1 e 4, essendo stato pronunciato in carenza di *potestas iudicandi*, poiché la clausola compromissoria, contenuta nel contratto preliminare, non era stata riprodotta nel contratto definitivo;

2-la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1 nn. 5 e 11: l'arbitro, nel ritenere inutilizzabile e superato il preliminare, è stato costretto a non considerare quanto le parti avevano pattuito all'art. 2 di detto contratto, confermato dall'art. 4.5 (vale a dire una situazione patrimoniale veritiera e un capitale circolante netto vero e reale), decidendo sulla base di una presunzione equitativa fondata sulle regole prescritte all'amministratore



quando provvede alla redazione del bilancio, criterio estraneo alla volontà delle parti. Dunque, il lodo è nullo per contraddittorietà della motivazione poiché, da un lato, l'Arbitro ritiene valido e vincolante tra le parti il solo contratto definitivo, dall'altro, tiene conto della clausola del preliminare in cui vengono espunti dal capitale circolante netto i crediti non riscossi, applicando una "presunzione di equità" che è in contrasto con le clausole del contratto definitivo. Vi è, inoltre, contraddizione tra dispositivo e motivazione, il cui iter logico non consente di individuare la corretta regolazione dei rapporti intercorsi tra le parti;

3-il lodo è nullo ai sensi dell'art. 829, comma 1 nn. 5 e 11: il ricorso a elementi aleatori e probabilistici si è dimostrato errato atteso che il credito di Ageo srl è stato svalutato al 50%, ma la società è stata dichiarata fallita, come da documento 11 (comunicazione del Curatore), ritualmente prodotto, in quanto venuto ad esistenza successivamente al termine concesso per il deposito di memorie;

4-il lodo è nullo ex art. 829, comma 1 nn. 4 e 9: l'Arbitro ha pronunciato *ultra petita* e in violazione del contraddittorio, atteso che Crewell srl non aveva accettato il contraddittorio sulla domanda nuova *ex adverso* formulata, con richiesta del 100% del saldo prezzo di cessione, anziché del 50%, come dedotto nella memoria 6.2.2012 (alla luce del contratto sia preliminare che definitivo che prevedono il pagamento del saldo prezzo per metà entro 12 mesi dal rogito e per metà entro 24 mesi dal rogito).

Si costituivano Bruscaignin Ugo e Buranello Valter, i quali resistevano all'impugnazione.



La causa, senza ulteriore istruttoria, era trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 21.5.2015, con concessione dei termini di legge per deposito di scritti conclusivi.

* * * * *

1-Il primo motivo di impugnazione è infondato.

La clausola compromissoria, prevista all'art. 7 del contratto preliminare di acquisto di quote sottoscritto il 12.10.2010, non risulta riprodotta nel contratto definitivo del 19.11.2010.

Va sul punto richiamato il consolidato orientamento della suprema corte, secondo cui la clausola compromissoria costituisce un contratto autonomo ad effetti processuali, anche quando sia inserita nell'atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola. Tra i due contratti non sussiste un rapporto di accessorietà, così che "la validità e, quindi, anche l'efficacia, della clausola compromissoria devono essere valutate in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce. Ne consegue che la clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive, sebbene non riprodotta nel contratto definitivo, trattandosi di contratto autonomo avente funzione distinta dal contratto preliminare" (Cass. n. 22608 del 31/10/2011; sull'autonomia della clausola compromissoria cfr. anche Cass. n. 18134 del 26/07/2013; Cass. n. 8868 del 16/04/2014).

2-Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione.



Va premesso che, secondo unanime e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'“iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (da ultimo Cass. n. 11895 del 28/05/2014).

Orbene, in ordine alla pretesa contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione, Crewell srl si limita ad affermare che l'iter logico desumibile da quest'ultima non consente di individuare la corretta regolazione dei rapporti intercorsi tra le parti. E' evidente che nessuna specifica contraddizione tra motivazione e dispositivo viene censurata. D'altro canto neppure è contestata la contraddizione interna alla motivazione e dedotti i vizi formali da cui il lodo sarebbe affetto, essendo effettivamente le doglianze rivolte al merito della valutazione arbitrale e alla correttezza delle risultanze della CTU espletata.

E' sufficiente osservare che la motivazione del lodo consente di ricostruire in maniera lineare l'iter logico e giuridico seguito dall'Arbitro. Egli ha, sì,



affermato di condividere la giurisprudenza maggioritaria secondo cui quando a un contratto preliminare segue il definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte regolatrice dei rapporti intercorsi tra le parti, ma ha anche fatto salvo "quanto si dirà in seguito". E così, sul presupposto che nel contratto preliminare fosse volontà delle parti di individuare una situazione patrimoniale veritiera e un capitale circolante netto vero e reale, ha determinato il corrispettivo ancora dovuto sulla base della CTU, con il correttivo di applicare una "presunzione di equità" per i crediti non riscossi e di difficile esigibilità". Trattasi di motivazione che esprime in maniera chiara l'iter logico e giuridico seguito dall'Arbitro.

3-Non meritevole di accoglimento è anche il terzo motivo di impugnazione, per il quale va ribadito tutto quanto esposto al sueseso punto 2.

4-Infondato è, da ultimo, anche il quarto motivo di impugnazione. Se non viene mossa alcuna censura in ordine all'estensione della clausola compromissoria e al superamento dei limiti della convenzione di arbitrato, neppure è stato violato il contraddittorio o vi è stata pronuncia *ultra petita*, atteso che l'Arbitro si è pronunciato sulla base delle domande proposte dalle parti e, in particolare, in relazione al *quantum* della pretesa di Buranello e Bruscaignin, tenendo conto della pretesa dedotta nell'atto introduttivo ("...accertare come dovuto a favore dei signori Buranello e Bruscaignin l'importo capitale di € 417.238,78 per le ragioni di cui in narrativa e condannarsi la convenuta Crewell s.r.l. al pagamento della rata per giusta metà pari ad € 208.619,39 oltre interessi nella misura legale dal 20



novembre 2011 all'effettivo saldo o la diversa somma anche maggiore che verrà ritenuta di giustizia").

5-Le spese processuali seguono la soccombenza.

6- Ai sensi dell'art. 13, 1 quater del DPR 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, Crewell srl è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa d'appello di cui in epigrafe, così provvede:

1-rigetta l'impugnazione del lodo pronunciato tra le parti il 2.7.2013;

2-condanna Crewell srl alla rifusione in favore di Bruscaignin Ugo e Buranello Valter delle spese processuali del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 6.800,00 per compensi, oltre al 15% quale rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge;

3-dà atto dell'obbligo di Crewell srl di versare a titolo di contributo unificato un ulteriore importo, pari a quello già versato.

Venezia, 15/09/2015

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Rita Rigoni

Il Presidente

Dott.ssa Paola Di Francesco

